

Civile Ord. Sez. L Num. 14257 Anno 2019

Presidente: D'ANTONIO ENRICA

Relatore: GHINOY PAOLA

Data pubblicazione: 24/05/2019

ORDINANZA

sul ricorso 378-2014 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale
dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOSIO, EMANUELE DE ROSE,
LELIO MARITATO;

- ricorrente -

2019

1138

contro

COOPERATIVA TABACCHI CUTROFIANO S.C.A.R.L., in persona
del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, presso

lo studio dell'avvocato BENEDETTO CIMINO, rappresentata
e difesa dall'avvocato ANTONIO VINCENZO MACRI';

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2667/2013 della CORTE D'APPELLO
di LECCE, depositata il 02/07/2013 R.G.N. 1343/2012.

Rilevato che:

1. la Cooperativa Tabacchi di Cutrofiano soc. coop. a r.l. proponeva opposizione avverso i verbali di accertamento dell'Inps del 10 e 13 marzo 2008 con i quali era stato contestato che l'attività espletata dalla società, inquadrata a fini previdenziali sin dalla sua costituzione (1969) come impresa agricola, fosse a far data dal 2003 di natura industriale, con conseguente modifica dell'inquadramento e recupero delle maggiori somme dovute a titolo di contributi per il periodo dal gennaio 2003 al gennaio 2008.
2. Il Tribunale di Lecce rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali.
3. All'esito del gravame interposto dalla cooperativa, la Corte territoriale confermava la correttezza dell'inquadramento ritenuto dai funzionari accertatori. In parziale riforma della sentenza gravata, riteneva tuttavia che la variazione della classificazione aziendale, così come operata dall'Inps, dovesse decorrere dalla data di notifica dei verbali di accertamento, non ricorrendo i presupposti per la retrodatazione previsti dall' art. 3 comma 8 della l. n. 335 del 1995, in difetto di un comportamento positivo e volontario della società, quale l'invio nel momento di inizio dell'attività di dichiarazioni inesatte, e considerato il comportamento improntato a buona fede della società che aveva esattamente indicato nelle dichiarazioni di assunzione le mansioni svolte dai lavoratori.
4. Per la cassazione della sentenza l'Inps ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui la Cooperativa Tabacchi di Cutrofiano soc. coop. a r.l. ha resistito con controricorso.
5. Le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1. c.p.c.

Considerato che:

Paola Ghinoy, *estensore*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

6. l'Inps deduce a fondamento del ricorso la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 comma 8 della l. n. 335 del 1995 e dell'art. 2 comma 1 del d.l. n. 352 del 1978, convertito con modificazioni nella l. n. 467 del 1978 e sostiene che nelle inesatte dichiarazioni previste dal richiamato art. 3 comma 8 per la retrodatazione della classificazione debba ricomprendersi l' omessa dichiarazione delle variazioni intervenute nell'attività aziendale inizialmente dichiarata.

7. Il ricorso non è fondato.

La l. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 8, per la parte che qui interessa, prevede che "i provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente all'effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa";

8. la disposizione in questione, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato, ha valenza generale, ed è quindi applicabile ad ogni ipotesi di rettifica di precedenti inquadramenti operata dall'Istituto dopo la data di entrata in vigore della L. n. 335 del 1995 indipendentemente dai parametri adottati, in base ad una lettura sistematica e costituzionalmente orientata della norma, volta ad uniformare il trattamento di imprese di identica natura ed attività, ma

Paola Ghinoy, *estensore*

- disomogenee nella classificazione (Cass. S.U. n. 16875 del 12/08/2005);
9. la norma impone invece la retroattività degli effetti della variazione ogni volta che vi sia stato nel momento iniziale dell'attività un comportamento del datore positivo e volontario tale da determinare un inquadramento errato, qual è l'inoltro di dichiarazioni inesatte;
10. la condotta ivi prevista è affatto diversa dal comportamento omissivo intervenuto nel corso dell'attività del datore di lavoro, che trova una specifica sanzione nell'ordinamento nell'art. 2, primo comma, del decreto-legge n.352 del 1978, convertito in legge n.467 del 1978, che prevede l'obbligo dell'impresa di comunicare agli enti previdenziali le variazioni relative all'attività imprenditoriale svolta e la relativa violazione, ma non determina la retrodatazione dell'inquadramento.
11. In tal senso, deve darsi continuità all'orientamento assunto da questa Corte negli arresti n. 4521 del 1/03/2006 e nel più recente n. 3460 del 13/02/2018, in consapevole dissenso dalla diversa tesi sposata da ultimo da Cass. n. 8558 del 11/04/2014. La prima soluzione deve infatti essere preferita, in quanto è coerente con la natura eccezionale della deroga all'operatività della classificazione *ex nunc*, deroga prevista testualmente per il solo caso delle inesattezze nella dichiarazione iniziale e che dunque non può essere applicata al di fuori delle ipotesi ivi tassativamente indicate e tipizzate, stante il divieto anche di interpretazione analogica ed estensiva, posto con riferimento alla legge speciale dall'art. 14 disp. prel. c.c.; essa inoltre privilegia le esigenze di certezza nel rapporto contributivo, che ha ripercussioni sul bilancio dell'istituto ed anche sulle posizioni previdenziali dei singoli lavoratori.

Paola Ghinoy, *estensore*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

12. Nel caso in esame, dagli accertamenti di fatto risultanti dalla fase di merito è emerso che la Cooperativa Tabacchi di Cutrofiano soc. coop. a r.l., inquadrata a fini previdenziali sin dalla sua costituzione (1969) come impresa agricola, nel periodo dal gennaio 2003 aveva svolto in misura prevalente attività di prima lavorazione ed imballaggio del tabacco acquistato da terzi, ancorché ex soci, per poi rivenderla alle industrie di trasformazione, mentre la coltivazione di tabacco in proprio, così come l'attività di coltivazione di ortaggi e funghi, era stata svolta in misura assolutamente marginale. Tutto ciò portava ad escludere che la cooperativa appellante potesse essere considerata un'impresa agricola, sussistendo i caratteri di un'impresa industriale.
13. L' inquadramento iniziale non era stato dunque determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro, ma si era verificata una (graduale) modifica nell'attività, peraltro frutto di provvedimenti organizzativi posti anche a conoscenza dell'istituto (l'assunzione di lavoratori per la "lavorazione foglia del tabacco" indicata nelle comunicazioni all'Inps), che ha determinato il diverso inquadramento ritenuto giustificato dalla Corte di merito.
14. Correttamente dunque tale diverso inquadramento è stato fatto decorrere dalla Corte di merito dal periodo di paga in corso alla data di notifica del verbale di accertamento.
15. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore in virtù della dichiarata anticipazione.
16. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Paola Ghinoy, *estensore*

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna l'Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 13.000,00 per compensi professionali, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore avv. Antonio Macrì.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.3.2019

Il Presidente

Dott.ssa Enrica D'Antonio

Enrica D'Antonio

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi,24.....MAG.....2019

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

Donatella Coletta

9/

Corte di Cassazione - copia non ufficiale